

Gualtieri (Mineconomia) rassicura sulla ripartenza dal 15 ottobre

Riscossione, decollo soft

Notifiche e pignoramenti saranno gradualità

DI CRISTINA BARTELLI

La Riscossione riparte ma lentamente. Dal 15 ottobre gli invii dei 9 mln di atti e la ripresa dell'attività ordinaria della riscossione, tra cui i pignoramenti, ripartiranno ma con gradualità. La precisazione arriva da Roberto Gualtieri, ministro dell'economia intervenuto ieri a Rainews24: «Non dico parole di rassicurazione su un nuovo rinvio dei pagamenti fiscali e delle cartelle esattoriali, perché sarei un imbonitore». Ma «abbiamo detto all'Agenzia delle entrate che bisogna ripartire con grande gradualità». Notifiche delle cartelle scaglionate, dunque, a far data dal 15 ottobre, quando si concluderà il periodo di sospensione dell'attività ordinaria dovuta all'emergenza Covid. Il fermo tecnico di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate Riscossione si riflette anche sui numeri della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ieri all'ordine del giorno del consiglio dei ministri. Dalla lotta all'evasione per il 2020 è previsto un incasso di 8,85 mld con una flessione rispetto ai 15,64 mld del 2019, di 6,8 miliardi. Nel documento si evidenzia, con riferimento alla lotta all'evasione, dunque che: «A differenza degli anni precedenti, si osserva immediatamente che la stima degli incassi attesi per il 2020 è sensibilmente inferiore agli incassi realizzati nel 2019, per circa 6,8 miliardi di euro. Tale andamento», continuano i tecnici del ministero dell'economia, «riflette gli effetti della sospensione dell'attività di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione fiscale durante la situazione di emergenza legata allo shock pandemico. Anche le previsioni per il 2020 sono state opportunamente riviste al ribasso; pertanto, le maggiori entrate rispetto alle previsioni, oltre a costituire un requisito insufficiente sulla base di quanto stabilito dalla disposizione della norma, non possono quest'anno contribuire ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. In sede di predisposizione del disegno di Legge di bilancio 2021, quindi, non saranno iscritte risorse aggiuntive nel predetto Fondo per la riduzione della pressione fiscale». Una indicazione di non poco conto se si considera che sempre nella Nadef uno dei capitoli di finanziamento della riforma fiscale è esattamente la lotta all'evasione e in particolare il fondo per la riduzione della pressione fiscale che si trasforma in fondo per la riforma fiscale.

Il ministro dell'economia per avviare il cantiere della riforma fiscale guarda all'Eu-

ropa. Nella Nadef si conferma che: «I fondi del NGEU (next generation Eu, sinonimo di Recovery Fund, proposta della commissione Ue per il rilancio post pandemia, ndr.) consentiranno spazi fiscali per far entrare a regime la riforma fiscale con la quale il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medi e medio-bassi». E la risorse arriveranno da lotta all'evasione, taglio delle spese fiscali e riforma della tassazione ambientale: «La riforma fiscale si finanzia strutturalmente con il contrasto all'evasione fiscale e con una riforma del

sistema delle detrazioni e dalla tassazione ambientale».

Riforma che partirà in punta di piedi. Il ministro dell'economia ha illustrato una sorta di cronoprogramma degli interventi che andranno a modificare il fisco italiano: «Il governo non ha «mai cambiato opinione» sulla riforma fiscale, «abbiamo detto che c'è la possibilità di anticiparne alcuni pezzi, come abbiamo fatto con il cuneo fiscale, potremmo decidere di farlo anche per il 2021 con un altro modulo che entra in vigore, ma una riforma seria e ambiziosa richiede tempo». Legge delega quest'anno con un modulo, quello legato all'as-

segno universale per i figli e entrata in vigore della riforma dal 2022.

Su che tipo di fisco ha in mente Gualtieri la partita è ancora tutta aperta: «un «personale apprezzamento per il modello tedesco, ma se ci sarà una curva continua o con scaglie non è un aspetto decisivo anche se importante». «Una riforma significa immaginare come sia possibile rendere strutturale una riduzione del peso del fisco su chi lavora e produce e come finanziarla con meccanismi equi».

Guardando a futuro prossimo della legge di bilancio, intanto nella Nadef è specificato che tra le voci di finanziamento ci sarà anche il miglioramento della compliance, correlati anche all'incentivazione all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

E proprio sul piano cashless in una nota a piede di pagina la Nadef fornisce una dote da 4 mld: 2,2 mld nel 2020, e 1,8 mld per il 2021 come rimborso degli acquisti effettuati dai contribuenti.

© Riproduzione riservata



Roberto Gualtieri

UNGDCEC: LA PANDEMIA È CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Covid-19 azzera le sanzioni

L'attuale crisi di liquidità causata dalla pandemia da Covid-19 salva gli evasori dalla condanna penale: a chiarirlo l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdceec), che ripercorre in un documento pubblicato i giorni scorsi la giurisprudenza penal-tributaria sull'annoso tema della esimente della forza maggiore e le condizioni al sussistere delle quali la crisi pandemica esclude la punibilità per il reato di omesso versamento Iva o ritenute certificate.

Quadro normativo. Con riferimento a tali reati, stando al dettato normativo, è sufficiente la condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta del contribuente di non versare i tributi. Dunque, le suddette disposizioni non di rado costringono gli imprenditori alla dilemma condizione di dover scegliere tra due alternative comunque comportanti conseguenze penali: da un lato, si pone l'assolvimento dell'obbligo di versamento dei tributi, che tuttavia espone al rischio della c.d. «banca rotta preferenziale» qualora la crisi aziendale dovesse aggravarsi, giacché l'erario gode, in relazione all'Iva e alle ritenute, di un grado di privilegio inferiore a molte altre categorie di creditori aziendali; dall'altro lato, l'omissione del versamento dell'Iva e delle ritenute (con le conseguenze note) per destinare le finanze al pagamento dei fornitori necessari alla sopravvivenza aziendale.

La crisi pandemica. La Fondazione centro studi Ungdceec parte proprio dalla riflessione sulla situazione di crisi che si è venuta a delineare a causa della odierna pandemia, in particolare sul piano della liquidità disponibile, evidenziando come nella pratica professionale ci si sia sovente imbattuti nella gravosa circostanza di dover assistere operatori eco-

nomici in estrema difficoltà nell'onorare vari pagamenti, tra cui anche quelli erariali. Alla luce di questa casistica, il documento contiene l'analisi dei rimedi ricavabili nell'ordinamento giuridico rispetto ai poderosi effetti penali ed amministrativi che derivano dall'omesso versamento di tributi.

L'esimente della forza maggiore. La Cassazione penale non ha infatti negato a priori che la crisi di liquidità possa essere più forte della volontà del contribuente di pagare le imposte; tuttavia, ha selezionato, per escludere la punibilità dell'imprenditore, elementi stringenti dimostrativi che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale" (così Cassazione 20777/2014). In particolare: la situazione di sostanziale illiquidità finanziaria della Società evincibile dai dati dei bilanci relativi ai periodi interessati dalla crisi; l'ammissione a procedure di concordato preventivo, nelle quali sovente sono gli stessi atti processuali a cristallizzare gli elementi salienti della crisi; l'opera di adeguamento patrimoniale rispetto al dettato civilistico e l'onerosa ricapitalizzazione della società in crisi a opera dell'agente; l'attività promossa in prima persona dall'imprenditore imputato nella ricerca di nuove opportunità e al fine di elaborare programmi di risanamento; il default di clienti e fornitori, tale da compromettere i flussi finanziari o la stessa attività produttiva; accadimenti esterni quali la repentina ed ingiustificata chiusura dei finanziamenti da parte del sistema bancario, o l'esser stati vittime d'usura; la compromissione di progetti industriali. Elementi interpretativi, che forgiati dalle pronunce giurisprudenziali, andranno sempre modellati al caso concreto.

Stefano Loconte e Giulia Mentasti

© Riproduzione riservata

CASSAZIONE

Cartelle, notifiche snellite

DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione semplifica la procedura di riscossione dell'Ader. È infatti valida la cartella di pagamento in pdf notificata al contribuente solo via Pec. E ciò anche senza attestazione di conformità. La Cassazione, con l'ordinanza n. 21328 del 5 ottobre 2020, ha respinto il ricorso del contribuente. Inutili per i Supremi giudici le obiezioni della difesa del contribuente che, fin dal primo grado, aveva eccepito l'invalidità della notifica del pdf, soprattutto perché privo dell'attestazione di conformità. A questo motivo del ricorso gli Ermellini hanno risposto che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. «copia informatica»), come è avvenuto nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato Pdf (portable document format), cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Per la Cassazione, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata con Pec, venga poi sottoscritta con firma digitale.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi